

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.COLL.  
N. 00760/2017 REG.RIC.  
N. 00780/2017 REG.RIC.  
N. 00911/2017 REG.RIC.  
N. 00927/2017 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 760 del 2017, proposto da:

Idroedil S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Bucchi, con domicilio eletto presso la segreteria del T.A.R. Liguria;

***contro***

Comune di Sanremo, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avv. Danilo Sfamurri e Sara Rossi, con domicilio eletto presso la segreteria del T.A.R. Liguria;

***nei confronti***

Maria Jole Leoni, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Vittoria La Rosa, con domicilio eletto presso la segreteria del T.A.R. Liguria;

sul ricorso numero di registro generale 780 del 2017, proposto da:

Maria Jole Leoni, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Vittoria La Rosa, con

domicilio eletto presso la segreteria del T.A.R. Liguria;

***contro***

Comune di Sanremo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Danilo Sfamurri e Sara Rossi, con domicilio eletto presso la segreteria del T.A.R. Liguria;

***nei confronti***

Idroedil S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Bucchi, con domicilio eletto presso la segreteria del T.A.R. Liguria;

sul ricorso numero di registro generale 911 del 2017, proposto da:

Maria Jole Leoni, rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Bucchi, con domicilio eletto presso la segreteria del T.A.R. Liguria;

***contro***

Comune di Sanremo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Danilo Sfamurri e Sara Rossi, con domicilio eletto presso la segreteria del T.A.R. Liguria;

***nei confronti***

Idroedil S.r.l., Tremoviter S.r.l., non costituite in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 927 del 2017, proposto da:

Idroedil S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Maria Vittoria La Rosa, con domicilio eletto presso la segreteria del T.A.R. Liguria;

***contro***

Comune di Sanremo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Danilo Sfamurri e Sara Rossi, con domicilio eletto presso la segreteria del T.A.R. Liguria;

*nei confronti*

Maria Jole Leoni, Tremoviter S.r.l., non costituite in giudizio;

*per l'annullamento*

quanto al ricorso n. 760 del 2017:

del provvedimento Protocollo: AOO.c\_i138.13/09/2017.0065967 del Comune di Sanremo, Settore Territorio, Servizio Condono, comunicato alla ricorrente via PEC il 13 settembre 2017, con il quale è stata disposta la manifesta inammissibilità dell'istanza di condono 1/2760 presentata dalla Sig.ra Maria Jole Leoni il 27 marzo 1986, prot. 20057/585;

della comunicazione del Comune di Sanremo 29 agosto 2017, prot. 61661 di pari data, inviata *ex art. 10-bis* della legge n. 241/1990, recante preavviso di rigetto sulla predetta istanza di condono;

per quanto occorrer possa, della nota 12 agosto 2004, recapitata il 16 agosto 2004, con la quale si invitava la Sig.ra Maria Jole Leoni a integrare l'istanza di condono del 1981, menzionata nei provvedimenti impugnati prodotti *sub* 1 e 2 e non nota alla ricorrente;

di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso;

quanto al ricorso n. 780 del 2017:

del provvedimento Protocollo: AOO.c\_i138.13/09/2017.0065967 del Comune di Sanremo, Settore Territorio, Servizio Condono, con il quale è stata disposta la manifesta inammissibilità dell'istanza di condono 1/2760 presentata dalla ricorrente Sig.ra Maria Jole Leoni il 27 marzo 1986, prot. 20057/585;

della comunicazione del Comune di Sanremo 29 agosto 2017, prot. 61661 di pari data, inviata *ex art. 10-bis* della legge n. 241/1990, recante preavviso di rigetto sulla predetta istanza di condono;

per quanto occorrer possa, della nota del Comune 12 agosto 2004, con la quale si

invitava la Sig.ra Maria Jole Leoni a integrare l'istanza di condono del 1981, menzionata nei provvedimenti impugnati prodotti *sub* 1 e 2;

di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso;

quanto al ricorso n. 911 del 2017:

dell'ordinanza dirigenziale n. 422, prot. AOO.c\_i138.15/11/2017.0083230 del Comune di Sanremo, Settore Territorio, Servizio Infrazioni Edilizie, notificata alla ricorrente il 15 novembre 2017, recante ordine di ripristino con reviviscenza di tratti stradali e tombinature (mulattiera San Pietro e strada compresa a nord tra i mappali 1403 e 1396, a sud tra i mappali 1101 e 336 del foglio 4, oltre al rifacimento dei tratti tombinati del rio Chintagna, Ciuvin e del rio Pisciacapra esistenti sotto il piazzale artificiale);

delle note 19 maggio 2016, prot. 34097, 21 giugno 2016 e 5 luglio 2016, prot. 45267;

della comunicazione di avvio del procedimento del 27 luglio 2016, prot. 50607;

delle note 22 gennaio 2004, prot. 2594, e 9 aprile 2004, prot. n. 22556;

ove occorrer possa, del verbale 27 gennaio 1987 dell'Ufficio Infrazioni Edilizie del Comune e del parere del Servizio Difesa del Suolo 18 ottobre 2016;

di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso;

quanto al ricorso n. 927 del 2017:

dell'ordinanza dirigenziale n. 422 Protocollo: AOO.c\_i138.15/11/2017.0083230 del Comune di Sanremo, Settore Territorio, Servizio Infrazioni Edilizie, comunicata alla ricorrente via PEC il 15 novembre 2017, recante ordine di ripristino con reviviscenza di tratti stradali e tombinature (mulattiera San Pietro e strada compresa a nord tra i mappali 1403 e 1396, a sud tra i mappali 1101 e 336 del foglio 4, oltre al rifacimento dei tratti tombinati del rio Chintagna, Ciuvin e del rio Pisciacapra esistenti sotto il piazzale artificiale);

delle note 19 maggio 2016 prot. 34097, 21 giugno 2016 e 5 luglio 2016, prot. 45267, menzionate dal provvedimento impugnato *sub* 1;

della comunicazione di avvio del procedimento del 27 luglio 2016, prot. 50607;

delle note 22 gennaio 2004, prot. 2594 e 9 aprile 2004, prot. n. 22556, non conosciute;

ove occorrer possa, del verbale 27 gennaio 1987 dell'Ufficio Infrastrutture Edilizie del Comune e del parere del Servizio Difesa del Suolo 18 ottobre 2016, menzionato nel provvedimento impugnato *sub* 1, non conosciuto;

di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sanremo;

Viste le memorie difensive

Visti tutti gli atti di causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 marzo 2019 il dott. Richard Goso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

Con istanza del 28 dicembre 1980, la signora Maria Jole Leoni, in qualità di legale rappresentante dell'impresa F.P.T., aveva chiesto l'autorizzazione alla "*formazione di un rilevato per la trasformazione agraria*" di alcuni terreni di proprietà, aventi superficie di mq 7887, ubicati nella frazione Bussana del Comune di Sanremo.

Era previsto l'utilizzo di "*materiali siccitosi provenienti da scavi in genere*" e la copertura ("*colmamento*") di un tratto del rio Chintagna.

Il Comune di Sanremo ha autorizzato la realizzazione delle opere con provvedimento sindacale del 16 luglio 1981, riqualificandole come "*sistemazione terreno per discarica*".

Con istanza del 17 marzo 1986, pervenuta al Comune di Sanremo il 20 marzo successivo, la signora Leoni chiedeva la concessione del condono edilizio per la parte di intervento eseguita abusivamente: la domanda di sanatoria riguardava, più precisamente, la sistemazione mediante conferimento di materiale inerte e

livellamento di una superficie più ampia di quella assentita con il titolo edilizio del 1981.

Il Comune si pronunciava interlocutoriamente sull'istanza con nota del 9 marzo 1987: in particolare, era segnalata l'inattendibilità della planimetria presentata dal privato siccome indicante una superficie di "terreno sistemato" di mq 44.000 circa, mentre il sopralluogo eseguito in data 27 gennaio 1987 aveva consentito di accertare un'effettiva estensione dell'intervento già realizzato pari a complessivi mq 28.300.

Con tale comunicazione, era anche rilevata la carenza della documentazione presentata dalla richiedente che, in seguito, è stata invitata ad integrarla con note del 3 maggio 1989, 21 aprile 1990 e 12 agosto 2004.

Nelle more, con ordinanza contingibile e urgente n. 242 del 14 agosto 1987, il Sindaco di Sanremo, dato atto che nel territorio comunale non erano disponibili discariche idonee al conferimento di materiali provenienti da costruzioni, demolizioni o scavi nonché della situazione di pericolo e di degrado ambientale cagionata dal diffondersi di discariche abusive, disponeva che tali tipologie di materiali fossero conferite, per un periodo di novanta giorni, nei suddetti terreni di proprietà della signora Leoni la quale, previamente interpellata, aveva comunicato la propria disponibilità.

L'ordine di conferimento riguardava, tra l'altro, i detriti abusivamente accumulati da ignoti nelle aree comunali.

Analoghe misure sono state successivamente adottate con ordinanze sindacali del 23 dicembre 1987, 26 febbraio 1998, 13 gennaio, 2 maggio, 28 luglio e 26 settembre 1990, 7 gennaio e 21 maggio 1991.

Con deliberazione consiliare n. 204 del 11 dicembre 1989, il Comune di Sanremo aveva anche approvato il progetto per la formazione di una discarica di seconda categoria di rifiuti inerti nel sito in questione; il procedimento, tuttavia, non è andato a buon fine per la mancata approvazione della Regione Liguria.

E' stato successivamente disposto, con ordinanze sindacali del 28 novembre 2000 e

del 26 gennaio 2001, il conferimento temporaneo nell'area *de qua* dei materiali alluvionali, classificati come rifiuti, depositatisi in vari siti pubblici e privati.

Il procedimento di condono edilizio originato dall'istanza presentata dalla signora Leoni nel 1986 è rimasto a lungo pendente.

Solo con nota del 29 agosto 2017, il Comune di Sanremo ha comunicato alla signora Leoni e alla Idroedil S.r.l. (che, nel frattempo, aveva assorbito la F.P.T.) il preavviso di rigetto dell'istanza.

Entrambi i destinatari della comunicazione hanno presentato una memoria partecipativa: la Società Idroedil evidenziava la propria estraneità al procedimento in quanto non proprietaria delle aree e non responsabile dell'intervento abusivo, ma solo dei conferimenti di rifiuti speciali ordinati del Sindaco di Sanremo con le menzionate ordinanze contingibili e urgenti; la signora Leoni, tramite un tecnico di fiducia, invocava l'intervenuta formazione del silenzio assenso sull'istanza di condono e, comunque, la radicale modifica della situazione di fatto determinata dai suddetti provvedimenti sindacali.

Infine, con provvedimento dirigenziale del 13 settembre 2017, il Comune di Sanremo, disattendendo l'apporto partecipativo dei privati, ha definitivamente respinto (*recte*: dichiarato inammissibile) l'istanza di condono edilizio.

Le ragioni di diniego, che riproducono pedissequamente quelle comunicate con nota del 29 agosto 2017, evidenziano che la domanda di condono "*presentata nel marzo 1986, reca l'indicazione di una superficie ampiamente superiore a quella di effettivo riempimento all'atto del sopralluogo eseguito dagli Uffici nel gennaio 1987; riguarda un ammassamento abusivo che ha investito anche aree pubbliche (es. mulattiera San Pietro); malgrado i solleciti, non è stata corredata - nei termini di legge - della documentazione integrativa rilevante*".

Tale atto è stato distintamente impugnato dalla Idroedil S.r.l. e dalla signora Maria Jole Leoni.

Con il ricorso r.g. n. 760 del 2017, la Società deduce i seguenti motivi di gravame:

I) *Violazione e falsa applicazione degli artt. 31 e ss. della legge n. 47/1985. Difetto di legittimazione passiva di Idroedil. Nullità ex art. 21-septies della legge n. 241/1990. Violazione e falsa applicazione della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità manifesta, errore sui presupposti.*

L'esponente sarebbe priva di legittimazione passiva in quanto non ha commesso il preteso abuso edilizio, non ha presentato l'istanza di condono e non si è resa acquirente dei terreni oggetto dell'istanza medesima.

II) *Violazione e falsa applicazione degli artt. 31 e ss. della legge n. 47/1985. Violazione e falsa applicazione della legge n. 241/1990 e dei principi di ragionevolezza, conservazione e proporzionalità. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità manifesta, errore sui presupposti, contraddittorietà, sviamento.*

Il decorso del termine di 24 mesi dalla presentazione dell'istanza di condono edilizio avrebbe comportato la formazione del silenzio assenso.

III) *Violazione e falsa applicazione degli artt. 31 e ss. della legge n. 47/1985. Violazione e falsa applicazione delle ordinanze contingibili e urgenti del Sindaco di Sanremo adottate dal 1987 al 1992. Violazione e falsa applicazione della legge n. 241/1990 e del principio di ragionevolezza e di proporzionalità. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità manifesta, errore sui presupposti, contraddittorietà, sviamento.*

Il provvedimento impugnato si porrebbe in contraddizione con le ordinanze sindacali che, imponendo il riempimento del sito mediante conferimento di rifiuti inerti, hanno determinato l'irreversibile trasformazione dello stato dei luoghi.

Questi, invece, i motivi di gravame proposti dalla signora Leoni con il ricorso r.g. n. 780 del 2017:

I) *Violazione e falsa applicazione degli artt. 31 e ss. della legge n. 47/1985. Nullità ex art. 21-septies della legge n. 241/1990 per difetto di notifica. Violazione e falsa applicazione della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.*

Il provvedimento impugnato non era stato notificato all'interessata, che ne ha



acquisito conoscenza in modo casuale, ma ad un tecnico non munito di specifica delega.

II) *Violazione e falsa applicazione degli artt. 31 e ss. della legge n. 47/1985. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità manifesta, errore sui presupposti, contraddittorietà, sviamento.*

La ricorrente deduce l'intervenuta formazione del silenzio assenso sull'istanza di condono edilizio.

III) *Violazione e falsa applicazione degli artt. 31 e ss. della legge n. 47/1985. Violazione e falsa applicazione della legge n. 241/1990 e dei principi di ragionevolezza, conservazione e proporzionalità. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità manifesta, errore sui presupposti, contraddittorietà, sviamento.*

La situazione di fatto accertata dal Comune di Sanremo non giustificava la reiezione dell'istanza di condono edilizio che, ove del caso, avrebbe dovuto essere assentita limitatamente alla superficie di terreno effettivamente trasformata dal privato.

IV) *Violazione e falsa applicazione degli artt. 31 e ss. della legge n. 47/1985. Violazione e falsa applicazione delle ordinanze contingibili e urgenti del Sindaco di Sanremo adottate dal 1987 al 1992. Violazione e falsa applicazione della legge n. 241/1990 e dei principi di ragionevolezza, conservazione e proporzionalità. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità manifesta, errore sui presupposti, contraddittorietà, sviamento.*

Solleva le stesse questioni prospettate con il terzo motivo del ricorso di Idroedil.

Resiste in entrambi i giudizi l'intimato Comune di Sanremo che si oppone all'accoglimento delle pretese di controparte in quanto infondate nel merito.

Nelle more, con provvedimento dirigenziale del 14 novembre 2017, lo stesso Comune ha ordinato il ripristino dello stato dei luoghi, "*con reviviscenza dei tracciati stradali pubblici*" (mulattiera San Pietro e un'altra strada senza nome), e

la messa in sicurezza dei tratti tombinati del rio Chintagna e del rio Pisciacapra in quanto non conformi alle portate di piena previste dal Piano di bacino.

Anche questo provvedimento è stato distintamente impugnato dai suoi destinatari, ossia dalla signora Maria Jole Leoni e dalla Idroedil S.r.l.

Con il ricorso r.g. n. 911 del 2017, la signora Leoni deduce i seguenti motivi di gravame:

I) *Violazione e falsa applicazione degli artt. 167 e 181 del d.lgs. n. 42/2004. Violazione e falsa applicazione dell'art. 35 del d.P.R. n. 380/2001. Violazione e falsa applicazione dell'art. 107, comma 3, lett. g), del d.lgs. n. 267/2000. Violazione e falsa applicazione dell'art. 31 della legge n. 47/1985. Illegittimità per difetto di notifica degli atti presupposti e violazione della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento e per violazione dei diritti partecipativi. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.*

La ricorrente contestata l'omessa comunicazione del presupposto diniego di condono edilizio e degli atti di tale procedimento.

II) *Violazione e falsa applicazione degli artt. 167 e 181 del d.lgs. n. 42/2004. Violazione e falsa applicazione dell'art. 35 del d.P.R. n. 380/2001. Violazione e falsa applicazione dell'art. 107, comma 3, lett. g), del d.lgs. n. 267/2000. Violazione e falsa applicazione degli artt. 31 e ss. della legge n. 47/1985. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità manifesta, errore sui presupposti, contraddittorietà, sviamento. Violazione e falsa applicazione dei principi di ragionevolezza, conservazione degli atti giuridici e proporzionalità.*

Stante l'intervenuta formazione del silenzio assenso sull'istanza di condono edilizio, non sussiste l'illecito posto a fondamento della misura ripristinatoria.

III) *Violazione e falsa applicazione degli artt. 167 e 181 del d.lgs. n. 42/2004. Violazione e falsa applicazione dell'art. 35 del d.P.R. n. 380/2001. Violazione e falsa applicazione dell'art. 107, comma 3, lett. g), del d.lgs. n. 267/2000. Violazione e falsa applicazione dell'art. 31 della legge n. 47/1985. Violazione e falsa applicazione delle ordinanze contingibili ed urgenti adottate dal Sindaco del*

*Comune di Sanremo prodotte in atti.*

E' contestata l'esistenza del vincolo paesaggistico.

*IV) Violazione dei principi di buona amministrazione, di ragionevolezza e di proporzionalità nonché di cooperazione tra pubblico e privato. Difetto assoluto di motivazione. Eccesso di potere per travisamento, difetto di istruttoria, illogicità manifesta, errore sui presupposti, contraddittorietà. Incompetenza.*

Non è stato indicato il particolare interesse pubblico che giustificerebbe l'adozione della misura ripristinatoria a distanza di oltre 30 anni dall'abuso, nel corso dei quali la situazione di fatto è radicalmente mutata per effetto delle menzionate ordinanze contingibili e urgenti.

*V) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 4 della legge n. 689/1981. Eccesso di potere per errore sui presupposti, difetto di istruttoria, travisamento.*

Le ordinanze suddette hanno integrato un *factum principis* che esclude l'elemento soggettivo dell'illecito.

*VI) Violazione e falsa applicazione dell'art. 378 della legge n. 2248/1865. Violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, degli artt. 167 e 181 del d.lgs. n. 42/2004; 35 del d.P.R. n. 380/2001; 107, comma 3, lett. g), del d.lgs. n. 267/2000; 31 della legge n. 47/1985; delle ordinanze contingibili ed urgenti adottate dal Sindaco del Comune di Sanremo prodotte in atti. Violazione, sotto altro profilo, dei principi di buona amministrazione, di ragionevolezza e di proporzionalità nonché di cooperazione tra pubblico e privato. Incompetenza. Difetto assoluto di motivazione. Eccesso di potere, sotto altro profilo, per difetto di istruttoria, illogicità manifesta, errore sui presupposti, contraddittorietà.*

Nella parte in cui ha imposto il rifacimento di tratti stradali, l'impugnata ordinanza è viziata per incompetenza, poiché l'art. 378, comma 4, della legge n. 2248/1865, riserva al Sindaco il potere di ordinare il ripristino di strade comunali; non è stata dimostrata, inoltre, la natura pubblica delle strade in questione né l'esistenza di un effettivo interesse pubblico al ripristino.

L'ordine di rifacimento delle tombinature, inoltre, non è stato preceduto da alcun accertamento tecnico atto a dimostrare la necessità di tali interventi.

VII) *Violazione e falsa applicazione del principio "chi inquina paga" e dei principi di cui al d.lgs. n. 152/2006. Violazione del principio di precauzione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, errore sui presupposti, contraddittorietà, sviamento.*

Con il provvedimento impugnato, l'Amministrazione ha sostanzialmente inteso bonificare l'area nella quale, per ordine del Sindaco, erano stati accumulati i rifiuti, con il risultato di trasferire la "responsabilità ambientale" in capo a soggetti terzi.

VIII) *Nullità per difetto di elementi essenziali ex art. 21-septies della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per irragionevolezza.*

L'ordinanza impugnata non è stata notificata alla Tremoviter S.r.l., capogruppo dell'associazione temporanea di imprese di cui Idroedil S.r.l. era mandante, e non indica con precisione il termine assegnato per l'adempimento.

Fonda su censure sostanzialmente sovrapponibili il ricorso r.g. n. 927 del 2017 proposto dalla Idroedil S.r.l. avverso la stessa ordinanza.

Il Comune di Sanremo si è costituito nei due giudizi per contestare nel merito la fondatezza delle proposte domande di annullamento.

L'istanza cautelare accedente al ricorso n. 911/2017 è stata accolta con l'ordinanza n. 18 del 17 gennaio 2018, in ragione dell'entità della spesa (circa 30 milioni di euro), il cui ammontare non è contestato dalla controparte, che l'interessata dovrebbe sostenere per dare esecuzione al provvedimento impugnato.

Previo deposito di memorie difensive e di replica, i quattro ricorsi sono stati chiamati alla pubblica udienza del 27 marzo 2019 e, all'esito della discussione congiunta, sono stati trattenuti dal Collegio per la decisione.

Va preliminarmente disposta, in ragione dell'evidente connessione oggettiva, la riunione dei ricorsi proposti avverso gli atti (diniego di condono edilizio e consequenziale ordine di ripristino) relativi alla stessa vicenda edificatoria.

Nel merito, è opportuno anteporre allo scrutinio delle dedotte censure di legittimità

la sottolineatura dei tratti peculiari della presente controversia.

Essi sono resi evidenti, non soltanto dal carattere assai risalente dell'istanza del privato (una domanda di condono edilizio presentata oltre trent'anni orsono) che ha dato impulso alla successiva azione amministrativa, ma soprattutto dall'asimmetria tra la natura dei provvedimenti impugnati (concernenti i soli profili edilizi) e il rilievo delle problematiche ambientali che si stagliano sullo sfondo della vicenda.

In questo senso, non è possibile (e non è determinante ai fini dell'esito del presente giudizio) accertare se i privati avessero effettivamente inteso realizzare un'area pianeggiante da sfruttare a scopi agricoli ovvero se il loro obiettivo, fin dal principio, fosse quello di realizzare una discarica di materiali inerti.

Come accennato nelle premesse, infatti, l'istanza edificatoria presentata nel 1980 faceva riferimento alla "*formazione di un rilevato per la trasformazione agraria*" del terreno, mentre il titolo edilizio rilasciato dal Comune di Sanremo riqualificava espressamente l'opera come "*sistemazione terreno per discarica*".

E' certo, comunque, che "l'opzione discarica" si è consolidata attraverso le numerose ordinanze contingibili e urgenti che, dal 1987 al 1991, hanno imposto di conferire nel sito *de quo* i materiali provenienti da costruzioni, demolizioni o scavi, compresi i detriti abusivamente accumulati da ignoti nelle aree comunali.

E' altresì incontestato che i conferimenti ordinati dal Comune hanno determinato il riempimento di un'area comprendente la porzione fondiaria oggetto dell'istanza di condono edilizio e ben più vasta di essa.

Tali precisazioni in fatto permettono di circoscrivere l'indagine alla questione essenziale che emerge dalle censure dei ricorrenti, concernente le conseguenze determinate dalla modifica dell'immobile nel tempo (qui eccezionalmente dilatato) trascorso dalla presentazione dell'istanza di condono edilizio.

E' appena il caso di rammentare come, di norma, la sopravvenuta modifica si traduca necessariamente a discapito del privato richiedente in quanto, all'evidente fine di assicurare la riconoscibilità attuale dell'immobile oggetto dell'istanza di

sanatoria straordinaria, la normativa sul condono edilizio non ammette modifiche strutturali successive alla scadenza del termine per la presentazione della domanda. Ancora recentemente, la giurisprudenza amministrativa ha affermato il principio secondo cui, in pendenza di un procedimento di condono edilizio, non può essere attuato alcun intervento che modifichi le caratteristiche essenziali o la destinazione d'uso dell'immobile, essendo ammesse soltanto le opere necessarie per garantire la sua conservazione (Cons. Stato, sez. VI, 6 settembre 2018, n. 5248).

Nel caso in esame, però, la situazione è capovolta, poiché il sopravvenuto mutamento dello stato dei luoghi è stato determinato dalla stessa Amministrazione chiamata a definire l'istanza di condono edilizio.

Ne consegue l'evidente incongruità delle ragioni sottese al diniego dell'istanza medesima, essenzialmente riferite alla rappresentazione di un'area più ampia di quella già trasformata, poiché superate dagli eventi che, di fatto, hanno reso inscindibile la trasformazione abusivamente attuata dal privato da quella, più consistente, provocata dall'azione autoritativa dell'Amministrazione.

In definitiva, è stato lo stesso Comune a determinare la trasformazione del sito, reiterando l'ordine di conferirvi materiali inerti, al punto che non si può discernere l'originaria modifica abusiva da quella imposta dall'Autorità.

Senza trascurare il fatto che, nelle menzionate ordinanze contingibili e urgenti, il Sindaco di Sanremo aveva valutato positivamente le possibilità di ampliamento della discarica, anticipando una sorta di giudizio favorevole sulle opere oggetto dell'istanza di condono che ha trovato conferma nella deliberazione consiliare n. 204 del 1989, di approvazione del progetto per la formazione di una discarica di rifiuti inerti.

A fronte di tali presupposti, evidenti ragioni di coerenza dell'azione amministrativa, oltre che di giustizia sostanziale, si frappongono al rigetto di un'istanza di condono edilizio non più attuale da lungo tempo e, soprattutto, all'adozione delle consequenziali misure ripristinatorie che, in sostanza, veicolano l'accollo al privato degli ingenti costi per la rimozione dei rifiuti conferiti in base agli ordini del

Comune.

Il contestato ordine di ripristino è motivato anche con riferimento all'intervenuta soppressione di strade pubbliche e all'inadeguatezza dei lavori realizzati per la "tombinatura" di corsi d'acqua.

La prima circostanza va essenzialmente addebitata alla responsabilità dell'Amministrazione che, pur avendo perfetta conoscenza dello stato dei luoghi, aveva ordinato di conferirvi materiali inerti senza dettare specifiche prescrizioni a tutela delle strade esistenti.

Ferma restando la difficile ipotizzabilità di un interesse pubblico al mantenimento di una mulattiera che attraverserebbe una discarica di rifiuti speciali.

Per quanto concerne i profili idraulici, è sufficiente rilevare che i lavori per la copertura del corso d'acqua erano stati assentiti con atti formali del Comune e che non risultano contestate specifiche difformità esecutive.

Tali rilievi sono idonei, con assorbimento delle ulteriori censure sollevate dai ricorrenti, a fondare la diagnosi di illegittimità dei provvedimenti impugnati che, pertanto, devono essere annullati.

La particolarità della controversia, originata da vicende alquanto risalenti nel tempo, configura eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, riunisce i ricorsi in epigrafe e li accoglie.

Per l'effetto, annulla gli atti impugnati.

Compensa le spese dei giudizi riuniti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente

Richard Goso, Consigliere, Estensore

Paolo Nasini, Referendario

**L'ESTENSORE**

**Richard Goso**

**IL PRESIDENTE**

**Giuseppe Daniele**

**IL SEGRETARIO**